

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR¹)²

del 17 maggio 1972 (Stato 7 novembre 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visto gli articoli 3 capoverso 2 lettera b, 4 capoverso 2, 4^{bis} capoverso 2, 6 capoverso 5, 20 capoverso 1, 21 capoverso 1, 23 capoverso 4, e 56 della legge federale dell'8 novembre 1934³ su le banche e le casse di risparmio (detta qui di seguito «legge»),

ordina:

1. Campo di applicazione della legge

Art. 1

La Commissione federale delle banche (detta qui di seguito «Commissione delle banche») può chiedere alle imprese, le quali in virtù delle iscrizioni al registro di commercio, dell'attività o della propaganda potessero essere assoggettate alla legge, di fornirle tutti i documenti e le spiegazioni che consentano di stabilire se esercitano attività sottoposta ad autorizzazione.

Art. 2

La Commissione delle banche compila un elenco pubblico delle imprese sottoposte alla legge.

Art. 2a⁴

Sono considerate banche, nel senso dell'articolo 1 capoverso 1 della legge, le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che:

- a.⁵ raccolgono a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblicamente a tale scopo per finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o aziende con le quali esse non costituiscono un'unità economica, oppure

RU 1972 752

¹ Abbreviazione introdotta dal n.I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45).

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

³ RS 952.0

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 1772).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995

(RU 1995 253).

- b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche, che non partecipano in modo determinante al loro capitale, onde finanziare, per proprio conto e in qualsiasi modo, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un'unità economica; oppure
- c. ...⁶

Art. 37

¹ Le persone, che giusta l'articolo 1 capoverso 2 della legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale, non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma, in particolare con inserzioni nella stampa o nei media elettronici, con prospetti o circolari.

² I banchieri privati non si rivolgono al pubblico per raccogliere depositi di capitali conformemente agli articoli 5 capoverso 2 e 6 capoverso 6 della legge, se la loro pubblicità si riferisce unicamente alla loro attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari⁸, senza comprendere la possibilità di effettuare depositi presso di loro.

Art. 3a⁹

¹ Oltre alle banche, solo gli enti ed istituti di diritto pubblico, come pure le casse, di cui garantiscono integralmente gli impegni, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

² Agisce a titolo professionale ai sensi della legge chiunque accetta su un lungo periodo più di 20 depositi del pubblico.

³ Non sono considerati depositi:

- a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o a prestazioni di servizi o consegnati a titolo di garanzia;
- b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all'articolo 1156 del Codice delle obbligazioni¹⁰;
- c. i saldi avere su conti clienti di negozianti di valori mobiliari, divise o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se non viene versato alcun interesse su detti conti;

⁶ Abrogata dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS **954.11**).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁸ RU **1998** 2828

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

¹⁰ RS **220**

- d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
- ⁴ Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:
- a. banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
 - b. azionisti o soci del debitore aventi una partecipazione qualificata o di persone ad essi legate per motivi economici o familiari;
 - c. investitori istituzionali che gestiscono una tesoreria a titolo professionale;
 - d.¹² deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e che non esercitino alcuna attività nel settore finanziario; o
 - e. lavoratori e pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il loro datore di lavoro.

2. Autorizzazione alla banca di esercitare l'attività

Art. 4

¹ Il capitale minimo interamente liberato, prescritto dall'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge, deve ammontare ad almeno 10 milioni di franchi.¹³ Se la fondazione avviene mediante apporti in natura, un organo di revisione approvato dalla Commissione delle banche verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi; parimenti avviene in caso di trasformazione di un'impresa in banca.

² In caso di trasformazione di un'impresa esistente in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base rettificati ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del 29 settembre 2006¹⁴ sui fondi propri raggiungono questo importo. La Commissione delle banche decide al riguardo di caso in caso.¹⁵

³ La Commissione delle banche può autorizzare eccezioni, segnatamente quando:

- a. le banche fanno parte di un'organizzazione centrale che garantisce i loro impegni;
- b. l'organizzazione centrale e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; e

¹¹ RS **831.40**

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 nov. 2003 (RU **2003 4077**)

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995 253**).

¹⁴ RS **952.03**

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU **1995 253**). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **952.03**).

- c. la direzione dell'organizzazione centrale può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.¹⁶

Art. 5

¹ La reciprocità di cui all'articolo 3^{bis}, capoverso 1 della legge è garantita segnatamente se:

- a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche (società in proprio oppure sedi, succursali o agenzie di banche svizzere);
- b. le banche così aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere stabilite in Svizzera.

² Nel caso di rappresentanti permanenti di una banca estera giusta l'articolo 3^{bis} capoverso 1 della legge, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.

Art. 6¹⁷

¹ Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove banche devono fornire indicazioni sulle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione giusta l'articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all'articolo 3 capoverso 2 lettera c^{bis} della legge. Le domande devono contenere in particolare:

- a. per le persone fisiche: indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti nonché un curriculum vitae firmato, referenze ed un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

² Le domande di autorizzazione suppletive di cui all'articolo 3^{ter} della legge e le informazioni sulle partecipazioni qualificate secondo l'articolo 3 capoversi 5 e 6 della legge devono contenere le indicazioni richieste nel capoverso 1.

³ Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare alla Commissione delle banche una dichiarazione nella quale precisano se acquistano la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi oppure se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 6a¹⁸

¹ Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la banca comunica alla Commissione delle banche un elenco delle partecipazioni qualificate.

² L'elenco contiene indicazioni sull'identità e sulla quota di partecipazione degli azionisti con partecipazioni qualificate il giorno di chiusura nonché eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente.

³ Le indicazioni ed i documenti secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 3 devono essere forniti inoltre riguardo agli azionisti che non erano stati annunciati in precedenza.

Art. 6b¹⁹

¹ Prima che una banca eserciti la sua attività all'estero ai sensi dell'articolo 3 capoverso 7 della legge, deve fornire alla Commissione delle banche tutte le indicazioni necessarie affinché quest'ultima possa valutare la sua attività, e segnatamente:

- a. un piano d'attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa;
- b. l'indirizzo dell'ufficio all'estero;
- c. il nome delle persone incaricate dell'amministrazione e della direzione;
- d. l'ufficio di revisione;
- e. l'autorità di vigilanza nel Paese ospitante.

² La banca deve pure comunicare la cessazione o qualsivoglia modificazione essenziale della sua attività all'estero nonché il cambiamento di ufficio di revisione o autorità di vigilanza.

3. Organizzazione interna

Art. 7

¹ La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.²⁰

² ...²¹

³ La sfera di attività e la sua estensione devono essere adeguate alle possibilità finanziarie e all'organizzazione amministrativa dell'istituto.

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

²⁰ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS **954.11**).

²¹ Abrogato dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS **954.11**).

⁴ La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono salve le istruzioni generali e le decisioni nell'ambito della vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario e sottoposto ad un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.²²

Art. 8

¹ Se lo scopo sociale e l'importanza degli affari esigono l'istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest'ultimo deve constare di almeno 3 membri.

² Nessun membro dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte della direzione.

³ In casi speciali, la Commissione delle banche può concedere eccezioni subordinandole a determinate condizioni.

Art. 9²³

¹ La banca provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la Commissione delle banche può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

² La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di cedimento, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici.

³ La direzione riunisce tutta la documentazione relativa agli affari a rischio, necessari in sede decisionale e di sorveglianza. Questa documentazione deve altresì consentire all'organo di revisione di esprimere un giudizio attendibile sull'attività.

⁴ La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione (ispettorato). In singoli casi fondati la Commissione delle banche può esonerare la banca dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno.

Art. 10

I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l'organizzazione della loro banca.

²² Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995.253**).

²³ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS **954.11**).

4.²⁴ Vigilanza sul gruppo e sul conglomerato

Art. 11 Settore finanziario

¹ È attivo nel settore finanziario chiunque:

- a. fornisce o procura prestazioni di servizi finanziarie, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, il commercio di valori mobiliari, operazioni di investimento di capitali o la gestione patrimoniale; o
- b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente a imprese attive nel settore finanziario (società holding).

² L'attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all'attività nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l'ordinanza 29 settembre 2006²⁵ sui fondi propri non prevedano regolamentazioni derogative.

Art. 12 Unità economica e obbligo di assistenza

¹ Le imprese formano un'unità economica se un'impresa partecipa direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale a un'altra impresa o se la domina in altro modo.

² L'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 3c capoverso 1 lettera c della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche può risultare da circostanze diverse, in particolare a motivo:

- a. di interrelazioni personali o finanziarie;
- b. dell'utilizzazione della medesima ditta;
- c. della presenza unitaria sul mercato; o
- d. di lettere di patronage.

Art. 13 Società di gruppo

Le società di gruppo sono imprese associate da un'unità economica o da un obbligo di assistenza.

Art. 14 Volume della vigilanza su base consolidata

¹ La vigilanza sul gruppo da parte della Commissione delle banche si estende a tutte le società di gruppo di un gruppo finanziario, attive nel settore finanziario ai sensi dell'articolo 11 capoverso 1. Nel quadro della vigilanza sul conglomerato sono inoltre sottoposte a vigilanza le società di gruppo ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

²⁵ RS 952.03

² La Commissione delle banche può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finanziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzialmente applicabile a tali società, segnatamente se le società di gruppo sono irrilevanti ai fini della vigilanza su base consolidata.

³ Essa può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base consolidata ai sensi del capoverso 1 le imprese del settore finanziario dominate unitamente a terzi da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza.

Art. 14a Contenuto della vigilanza su base consolidata

¹ La vigilanza su base consolidata ha segnatamente per oggetto di vigilare se il gruppo finanziario:

- a. è organizzato in maniera adeguata;
- b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo;
- c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua attività;
- d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;
- e. osserva la separazione personale tra direzione operativa e organo competente per la direzione superiore, la vigilanza e il controllo ai sensi dell'articolo 8;
- f. osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi;
- g. dispone di liquidità adeguate;
- h. applica correttamente le prescrizioni in materia di rendiconto;
- i. dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.

² La Commissione delle banche può prescindere dal contenuto ai sensi del capoverso 1 per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari.

5. Liquidità

Art. 15²⁶

Art. 16²⁷ Attivi disponibili

¹ Come attivi disponibili (liquidità) ai sensi dell'articolo 4 della legge valgono al valore contabile:

- a. mezzi liquidi;
- b. valori che la Banca nazionale accetta quali operazioni pronti contro termine nella politica monetaria;

²⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

- c.²⁸ titoli di credito di debitori svizzeri negoziati su un mercato rappresentativo, ad eccezione dei propri titoli della banca e di quelli appartenenti a società costituenti con la banca un'entità economica;
- d. valori scontabili, suscettibili di credito lombard o di operazioni pronti contro termine presso la banca centrale del Paese di una succursale estera;
- e.²⁹ titoli di credito di Stati esteri e di altri enti di diritto pubblico, se sono negoziati su un mercato rappresentativo;
- f.³⁰ titoli di credito e accettazioni di banche estere di primo ordine e valori analoghi, scadenti entro sei mesi;
- g. metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio) e averi in metalli preziosi, scadenti entro un mese, previa deduzione degli impegni corrispondenti;
- h.³¹ conti correnti debitori e anticipazioni fisse, scadenti entro un mese e coperti da valori ai sensi delle lettere b e c;
- i. l'eccedente degli attivi disponibili (art. 16a) sugli impegni a breve scadenza da compensare (art. 17a).

² Gli attivi disponibili costituiti da un credito verso un debitore estero non possono essere considerati se non in quanto ne sia assicurato il pagamento in moneta svizzera o il trasferimento in Svizzera dei pagamenti da fare in valuta estera.

³ Gli attivi disponibili costituiti in pegno devono essere dedotti, per quanto garantiscano impegni assunti, incluso il margine di copertura.

Art. 16a³² Attivi disponibili da compensare³³

I seguenti attivi disponibili sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:³⁴

- a. gli averi in banca a vista o a termine;
- b.³⁵ titoli di credito, fintanto che non sono contabilizzati nell'articolo 16;

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

³² Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

³³ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

- c. i crediti contabili a breve termine; crediti contabili a breve termine sono crediti non garantiti, della durata fissa di un anno al massimo, nei confronti di debitori di primordine, i quali hanno in circolazione obbligazioni, notes o valori del mercato monetario;
- d. tutti gli averi iscritti al bilancio come altre poste dell'attivo.

Art. 17³⁶ Impegni a breve scadenza da coprire³⁷

Sono considerati impegni a breve scadenza da coprire:³⁸

- a.³⁹ un eccedente degli impegni a breve scadenza (art. 17a) sugli attivi disponibili da compensare (art. 16a);
- b. il 50 per cento dei conti creditori a vista come anche d'altri conti o libretti senza limiti di prelevamento;
- c. il 15 per cento dei depositi su libretti o conti di risparmio e di deposito o su conti simili con un limite di prelevamento (senza i fondi di previdenza vincolati).

Art. 17a⁴⁰ Impegni a breve scadenza da compensare⁴¹

¹ I seguenti impegni a breve scadenza sono da compensare se scadono entro il termine di un mese:⁴²

- a. gli impegni bancari a vista o a termine;
- b. i conti creditori a termine;
- c. i fondi di previdenza vincolati;
- d. le obbligazioni, obbligazioni di cassa e i buoni di cassa;
- e. gli impegni in metalli preziosi, previa deduzione degli averi o della consistenza corrispondenti;
- f. tutti gli impegni iscritti al bilancio come altre poste del passivo.

² I debiti contratti impegnando attivi disponibili (art. 16 cpv. 3) possono essere dedotti previamente dall'ammontare degli impegni a breve scadenza e non sono calcolati nella compensazione.⁴³

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 106).

³⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 106).

⁴¹ Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

Art. 18⁴⁴ Aliquota di copertura, obbligo di annuncio e consolidamento⁴⁵

¹ Gli attivi disponibili (art. 16) devono rappresentare costantemente almeno il 33 per cento degli impegni a breve scadenza (art. 17). Per il calcolo occorre preliminarmente compensare gli attivi disponibili ai sensi dell'articolo 16a e gli impegni a breve scadenza ai sensi dell'articolo 17a. Il saldo rappresenta l'eccedente secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera i oppure secondo l'articolo 17 lettera a.⁴⁶

² La banca informa l'ufficio di revisione se i suoi impegni a vista e scadenti entro un mese nei confronti di un cliente o d'una banca superano il 10 per cento del totale degli impegni a vista non compensati, scadenti entro un mese. I depositi giusta l'articolo 17 lettera c sono presi in considerazione soltanto nei limiti della percentuale ivi indicata.⁴⁷ Gli impegni nei confronti di società giuridicamente indipendenti e persone fisiche che, per il tramite del capitale di partecipazione, conseguono un'interdipendenza superiore al 50 per cento, sono considerati formanti un'unica entità.

³ Le banche provvedono a un'adeguata liquidità a livello di gruppo finanziario e di conglomerato finanziario conformemente agli articoli 6–12 dell'ordinanza del 29 settembre 2006⁴⁸ sui fondi propri.⁴⁹

Art. 19⁵⁰ Liquidità supplementare

¹ Le banche che detengono depositi privilegiati ai sensi dell'articolo 37b della legge devono disporre, oltre alla liquidità dell'articolo 18, di attivi disponibili supplementari ai sensi dell'articolo 16, equivalenti al loro obbligo di garanzia secondo l'articolo 37h capoverso 3 della legge.

² Le banche comunicano alla Commissione delle banche, nell'ambito delle generali procedure di notifica, la somma:

- a. dei depositi iscritti alla chiusura dell'esercizio nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3–2.5;
- b. dei depositi secondo la lettera a che sono privilegiati conformemente agli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005⁵¹ sul fallimento bancario;
- c. dei depositi privilegiati secondo la lettera b che non superano 5000 franchi per deponente.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1988** 106).

45 Introdotta dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

47 RU **1988** 1064

48 RS **952.03**

49 Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS **952.03**).

50 Abrogato dal n. I dell'O del 24 mar. 2004 (RU **2004** 2875). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

51 RS **952 812.32**

³ La Commissione delle banche calcola, sulla base dei dati notificati conformemente al capoverso 2 lettera b, le liquidità supplementari necessarie e le comunica a ogni banca.

⁴ Le liquidità supplementari devono essere garantite proporzionalmente a partire dal 1° luglio.

⁵ La Commissione delle banche può eccezionalmente esigere che una banca pubblici in maniera appropriata la somma comunicata secondo il capoverso 2 lettera b, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

Art. 20⁵² Prospetto sulla liquidità

¹ La Commissione delle banche si avvale della collaborazione della Banca nazionale per l'esecuzione delle disposizioni sulla liquidità.

² Le banche compilano trimestralmente un prospetto sulla loro liquidità. La Commissione delle banche stabilisce un apposito formulario.

6.⁵³ ...

Art. 21 a 22

7. Conti annuali⁵⁴

Art 23⁵⁵ Contenuto

¹ Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato. È completato dal rapporto annuale, il quale contiene anche informazioni sui principali avvenimenti verificatisi dopo il giorno di chiusura del bilancio.

² Le banche, il cui totale del bilancio è di almeno 100 milioni di franchi e le cui operazioni di bilancio rappresentano una parte significativa dell'attività, devono pure allestire un conto del flusso di fondi, che costituisce parte integrante del conto annuale.

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

⁵³ Abrogato dal n. 1 dell'all. 7 all'O del 29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 952.03).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 23a⁵⁶ Conto di gruppo

¹ Se una banca detiene una partecipazione diretta o indiretta di più della metà dei voti in una o più società o esercita su di esse in altro modo un influsso dominante (gruppo di banche), allestisce inoltre un conto annuale consolidato (conto di gruppo). Il conto di gruppo non deve essere allestito, se le società controllate sono insignificanti nell'ottica degli obiettivi perseguiti da detto conto.

² Il conto di gruppo è allestito conformemente ai principi generalmente riconosciuti relativi all'allestimento di conti consolidati.

³ I gruppi di banche, il cui totale del bilancio è inferiore ad un miliardo di franchi e che contano meno di 50 dipendenti, sono dispensati dall'allestimento di un conto di gruppo.

⁴ Deve tuttavia essere allestito un conto di gruppo se:

- a. la banca è debitrice di un proprio prestito mediante obbligazioni;
- b. i titoli di partecipazione della banca sono quotati in borsa;
- c. i titolari di partecipazioni che rappresentano insieme almeno il 10 per cento del capitale sociale lo richiedono;
- d. è necessario per una valutazione il più possibile affidabile della situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca;
- e. la banca controlla una o più banche, società finanziarie o immobiliari con sede all'estero mediante maggioranza di voti o in altro modo.

⁵ Fatto salvo il capoverso 4 lettera c, un gruppo svizzero di banche, che figura come sottogruppo nel conto consolidato di una società madre, non deve allestire un conto di gruppo particolare se:

- a. il conto consolidato della società madre è allestito ed esaminato secondo le disposizioni della presente ordinanza o analoghe prescrizioni estere; e
- b. pubblica il conto consolidato della società madre come il suo conto annuale.

Art. 23b⁵⁷ Chiusura intermedia

¹ Le banche con un totale del bilancio di almeno 100 milioni di franchi devono allestire semestralmente una chiusura intermedia; le banche che hanno l'obbligo di consolidamento, una chiusura intermedia consolidata.

² La chiusura intermedia si compone del bilancio e del conto economico.

³ Le chiusure intermedie devono essere allestite e valutate secondo gli stessi principi applicati al conto annuale.

⁴ L'articolo 23a capoverso 2 si applica per analogia alle banche che hanno l'obbligo di consolidamento.

⁵⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 24⁵⁸ Allestimento regolare dei conti

¹ La singola chiusura deve essere allestita secondo i principi della tenuta regolare dei conti, in modo tale che la situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito della banca possa essere valutata nella maniera più affidabile possibile.

² La tenuta dei conti è retta in particolare dai seguenti principi:

- a. rilevamento regolare delle operazioni;
- b. completezza del conto annuale;
- c. chiarezza dei dati;
- d. essenzialità dei dati;
- e. prudenza;
- f. continuazione dell'attività dell'impresa;
- g. continuità nella presentazione e valutazione;
- h. delimitazioni temporali;
- i. divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi;
- k. ottica economica.

³ Sono considerati essenziali (cpv. 2 lett. d) i fatti e gli importi che si ripercuotono sul conto annuale in modo tale che il destinatario dello stesso potrebbe essere influenzato nella valutazione e nelle decisioni nei confronti della banca.

⁴ La costituzione di riserve latenti è ammessa nell'ambito dell'articolo 25a capoverso 3. Se mediante lo scioglimento di riserve latenti il risultato pubblicato è presentato in modo molto più favorevole rispetto al risultato effettivamente conseguito, lo scioglimento deve essere reso noto.

⁵ Nel conto annuale occorre indicare le cifre dell'anno precedente. Nella chiusura intermedia, occorre indicare nel bilancio le cifre della chiusura dell'anno precedente e nel conto economico quelle della chiusura intermedia dell'anno precedente.

Art. 25⁵⁹ Struttura del bilancio

¹ Il bilancio della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti:

- I Attivi*
- 1.1 Liquidità
 - 1.2 Crediti risultanti da titoli del mercato monetario
 - 1.3 Crediti nei confronti di banche
 - 1.4 Crediti nei confronti della clientela
 - 1.5 Crediti ipotecari
 - 1.6 Portafoglio titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione

⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- 1.7 Investimenti finanziari
- 1.8 Partecipazioni
- 1.9 Immobilizzi
- 1.10 Ratei e risconti
- 1.11 Altri attivi
- 1.12 Capitale sociale non versato
- 1.13 Totale attivi
- 1.13.1 Totale dei crediti postergati
- 1.13.2 Totale dei crediti nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate

- 2 *Passivi*
- 2.1 Impegni risultanti da titoli del mercato monetario
- 2.2 Impegni nei confronti di banche
- 2.3 Impegni nei confronti della clientela a titolo di risparmio e d'investimento
- 2.4 Altri impegni nei confronti della clientela
- 2.5 Obbligazioni di cassa
- 2.6 Mutui presso centrali d'emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti
- 2.7 Ratei e risconti
- 2.8 Altri passivi
- 2.9 Rettifiche di valore e accantonamenti
- 2.10 Riserve per rischi bancari generali
- 2.11 Capitale sociale
- 2.12 Riserva legale generale
- 2.13 Riserva per titoli propri di partecipazione
- 2.14 Riserva di rivalutazione
- 2.15 Altre riserve
- 2.16 Utile riportato
- 2.17 Utile d'esercizio da dedurre
- 2.18 Perdite riportate
- 2.19 Perdite dell'esercizio
- 2.20 Totale passivi
- 2.20.1 Totale degli impegni postergati
- 2.20.2 Totale degli impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate

- 3 *Operazioni fuori bilancio*
- 3.1 Impegni eventuali
- 3.2 Promesse irrevocabili
- 3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
- 3.4 Impegni di credito
- 3.5 Strumenti finanziari derivati
- 3.6 Operazioni fiduciarie

² Le altre poste significative per una banca devono inoltre essere menzionate nel bilancio o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

³ Le rettifiche di valore che possono essere attribuite direttamente a singole poste degli attivi possono, a scelta, essere compensate direttamente nella posta corrispondente degli attivi o menzionate nei passivi nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti conformemente al capoverso 1 numero 2.9. Il metodo scelto deve essere applicato in modo continuo ed indicato nell'allegato tra i principi di valutazione. Anche le rettifiche di valore compensate direttamente devono essere menzionate nell'allegato.

⁴ È possibile rinunciare all'indicazione distinta delle riserve per rischi bancari generali di cui al capoverso 1 numero 2.10; in tal caso, le riserve per rischi bancari generali devono essere menzionate nella posta delle rettifiche di valore e degli accantonamenti di cui al capoverso 1 numero 2.9.

⁵ I titoli propri di partecipazione del portafoglio destinati alla negoziazione non devono essere considerati nella costituzione della riserva specifica conformemente al capoverso 1 numero 2.13.

⁶ Il bilancio intermedio deve essere strutturato conformemente al capoverso 1. Possono essere tralasciate le poste crediti e impegni nei confronti di società del gruppo e di titolari di partecipazioni qualificate di cui al capoverso 1 numeri 1.13.2 e 2.20.2.

Art. 25a⁶⁰ Struttura del conto economico

¹ Il conto economico della singola chiusura deve contenere almeno le poste seguenti:

- I Ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie*
- 1.1 Risultato da operazioni su interessi
- 1.1.1 Proventi per interessi e sconti
- 1.1.2 Proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione
- 1.1.3 Proventi per interessi e dividendi da investimenti finanziari
- 1.1.4 Oneri per interessi
- 1.1.5 Subtotale: risultato da operazioni su interessi
- 1.2 Risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- 1.2.1 Proventi per commissioni su operazioni di credito
- 1.2.2 Proventi per commissioni su operazioni di negoziazione titoli e d'investimento
- Proventi per commissioni sulle altre prestazioni di servizio
- 1.2.4 Oneri per commissioni
- 1.2.5 Subtotale: risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio
- 1.3 Risultato da operazioni di negoziazione
- 1.4 Altri risultati ordinari
- 1.4.1 Risultato da alienazioni di investimenti finanziari
- 1.4.2 Proventi da partecipazioni
- 1.4.3 Risultato da immobili
- 1.4.4 Altri proventi ordinari

⁶⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- 1.4.5 Altri oneri ordinari
- 1.4.6 Subtotale: risultato degli altri profitti ordinari
- 1.5 Costi d'esercizio
 - 1.5.1 Spese per il personale
 - 1.5.2 Spese per il materiale
 - 1.5.3 Subtotale: costi d'esercizio
- 1.6 Utile lordo
- 2 *Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio*
 - 2.1 Utile lordo
 - 2.2 Ammortamenti sugli immobilizzi
 - 2.3 Rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
 - 2.4 Risultato intermedio
 - 2.5 Ricavi straordinari
 - 2.6 Costi straordinari
 - 2.7 Imposte
 - 2.8 Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio
- 3 *Impiego dell'utile/risanamento delle perdite*
 - 3.1 Utile dell'esercizio/perdita dell'esercizio
 - 3.2 Utile riportato/perdita riportata
 - 3.3 Utile di bilancio/perdita di bilancio
 - 3.4 Impiego dell'utile
 - Attribuzione alla riserva legale generale
 - Attribuzione ad altre riserve
 - Distribuzioni sul capitale sociale
 - Altro impiego dell'utile
 - Risanamento della perdita
 - Diminuzione della riserva legale generale
 - Diminuzione di altre riserve
 - Altri modi di risanamento della perdita

² Le altre poste significative per una banca devono essere inoltre menzionate nel conto economico o nell'allegato. Le poste senza saldo possono essere tralasciate. Le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

³ La costituzione di riserve latenti nel conto economico deve essere effettuata mediante le poste ammortamenti sugli immobilizzi di cui al capoverso 1 numero 2.2, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite di cui al capoverso 1 numero 2.3 o costi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.6; lo scioglimento di riserve latenti mediante la posta ricavi straordinari di cui al capoverso 1 numero 2.5.

⁴ La posta risultato intermedio di cui al capoverso 1 numero 2.4 deve essere menzionata solo se l'utile o le perdite d'esercizio sono influenzati in misura significativa da costi e ricavi straordinari.

⁵ La posta proventi per interessi e dividendi del portafoglio destinato alla negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.1.2 può essere tralasciata se le spese di rifinanziamento delle operazioni di negoziazione sono compensate nella posta risultato da

operazioni di negoziazione di cui al capoverso 1 numero 1.3 e i proventi per interessi e dividendi risultanti dai portafogli per la negoziazione sono anch'essi indicati in questa posta.

⁶ Le banche che, secondo l'articolo 23*b*, sono tenute ad allestire chiusure intermedie possono limitare il conto economico alle indicazioni sino alla posta utile lordo di cui al capoverso 1 numero 1.6; in questo caso, invece delle poste di cui al capoverso 1 numero 2, occorre illustrare l'evoluzione dei rischi, come pure le rettifiche di valore e gli accantonamenti. Per il resto, il conto economico della chiusura intermedia deve essere strutturato conformemente al capoverso 1.

Art. 25*b*⁶¹ Struttura del conto del flusso di fondi

¹ Il conto del flusso di fondi deve indicare le cause dei cambiamenti di liquidità nell'anno di rapporto sulla base dell'afflusso e del deflusso di fondi.

² Il conto del flusso di fondi deve essere strutturato almeno come segue:

- a. flusso di fondi in base al risultato operativo (finanziamento interno);
- b. flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio;
- c. flusso di fondi risultante da cambiamenti negli immobilizzi;
- d. flusso di fondi risultante dall'attività bancaria.

³ Il flusso di fondi risultante dall'attività bancaria deve essere strutturato in modo che il rifinanziamento risulti evidente.

Art. 25*c*⁶² Struttura dell'allegato

¹ L'allegato della chiusura individuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1 Spiegazioni relative all'estensione dei singoli settori d'attività e ai loro influssi sul rapporto; effettivo del personale
- 2 Criteri d'iscrizione a bilancio e di valutazione dei conti annuali; principi di rilevamento delle operazioni e spiegazioni relative alla gestione dei rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d'interesse, come pure all'impiego di strumenti finanziari derivati
- 3 Informazioni sul bilancio
 - 3.1 Sommario delle coperture di prestiti e delle operazioni fuori bilancio
 - 3.2 Suddivisione dei portafogli titoli e metalli preziosi destinati alla negoziazione, degli investimenti finanziari e delle partecipazioni
 - 3.2.1 Occorre inoltre indicare i portafogli destinati alla negoziazione e gli investimenti finanziari prestati

⁶¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- 3.2.2 Anche i crediti e gli impegni significativi contenuti in altre poste del bilancio e valutati ai prezzi di mercato (portafogli destinati alla negoziazione), il cui risultato è indicato nella posta risultato da operazioni di negoziazione, devono essere ulteriormente suddivisi
- 3.3 Ragione sociale, sede, attività, capitale sociale e quota di partecipazione (quote di voto e di capitale e eventuali vincoli contrattuali) delle principali partecipazioni
- 3.4 Schema degli investimenti
- 3.4.1 Per gli immobili e gli altri immobilizzi occorre inoltre indicare i valori d'assicurazione contro gli incendi
- 3.4.2 Occorre indicare anche l'importo totale degli impegni di leasing non iscritti a bilancio
- 3.5 Costi di fondazione, d'aumento del capitale e d'organizzazione iscritti fra gli attivi
- 3.6 Importo totale degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impegni propri e degli attivi con riserva di proprietà
- 3.7 Impegni nei confronti di proprie istituzioni di previdenza
- 3.8 Prestiti obbligazionari in corso
- 3.9 Suddivisione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, come pure delle riserve per rischi bancari generali e sommario dei loro cambiamenti nel corso dell'anno di rapporto
- 3.9.1 Le rettifiche di valore e gli accantonamenti devono essere suddivisi nel seguente modo: rettifiche di valore e accantonamenti per rischi di perdita (rischi di delcredere e rischi Paesi), per altri rischi d'esercizio, per gli investimenti finanziari, accantonamenti per imposte e imposte latenti e altri accantonamenti
- 3.9.2 Le rettifiche di valore e gli accantonamenti per rischi specifici devono essere menzionati obbligatoriamente nelle poste di cui al numero 3.9.1
- 3.9.3 Dal totale delle rettifiche di valore e degli accantonamenti devono essere dedotte le rettifiche di valore compensate direttamente con gli attivi
- 3.9.4 I principali scioglimenti e le nuove utilizzazioni significative di rettifiche di valore e accantonamenti, come pure di riserve per rischi bancari generali, devono essere illustrati e motivati
- 3.10 Composizione del capitale sociale
- 3.10.1 Le banche cantonali devono indicare le condizioni d'interesse e di scadenza del capitale di dotazione, nella misura in cui questo sia messo a disposizione a tassi d'interesse fissi convenuti e sussista un obbligo di remunerazione corrispondente, indipendente dall'utile d'esercizio

- 3.10.2 Nella misura in cui siano noti, o dovrebbero esserlo, i proprietari di capitali e i gruppi di proprietari di capitali legati da accordi di voto, la cui partecipazione supera nel giorno di chiusura del bilancio il 5 per cento di tutti i diritti di voto, devono essere indicati nominalmente menzionando per ciascuno la quota di partecipazione; se gli statuti stabiliscono un limite inferiore al 5 per cento, è determinante questo limite
- 3.10.3 I banchieri privati possono rinunciare alle indicazioni di cui a questo numero
- 3.11 Indicazione del capitale proprio e della sua variazione prima dell'impiego dell'utile/del risanamento delle perdite
- 3.12 Struttura delle scadenze dell'attivo circolante, degli investimenti finanziari e del capitale di terzi
- 3.13 Crediti e impegni nei confronti di società collegate e crediti ad organi
- 3.14 Suddivisione di attivi e passivi tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
- 3.15 Suddivisione del totale degli attivi secondo Paesi o gruppi di Paesi, se le operazioni con l'estero sono significative e la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
- 3.15.1 La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione
- 3.15.2 Oltre all'importo assoluto per Paese o gruppo di Paesi, occorre indicare anche la quota percentuale
- 3.16 Suddivisione di attivi e passivi secondo le valute più significative per la banca, se la banca presenta un totale del bilancio di almeno un miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti
- 3.16.1 La banca può determinare essa stessa il grado di dettaglio della suddivisione
- 4 Informazioni concernenti le operazioni fuori bilancio
- 4.1 Impegni eventuali suddivisi in garanzie di credito e simili, garanzie di prestazione di garanzia e simili, impegni irrevocabili e altri impegni eventuali
- 4.2 Impegni di credito suddivisi in impegni risultanti da pagamenti differiti, impegni d'accettazione e altri impegni di credito
- 4.3 Strumenti finanziari derivati aperti alla fine dell'anno, con indicazione dei valori di rimpiazzo positivi e negativi e dei volumi contrattuali suddivisi in strumenti su tassi d'interesse, divise, metalli preziosi, titoli di partecipazione/indici e altro
- 4.4 Operazioni fiduciarie suddivise in investimenti fiduciari presso banche terze, investimenti fiduciari presso banche del gruppo e banche collegate, crediti fiduciari e altre operazioni finanziarie fiduciarie

- 5 Informazioni relative al conto economico
- 5.1 Indicazione di un reddito di rifinanziamento significativo nella posta proventi per interessi e sconti secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1.1.1, nella misura in cui la relativa spesa di rifinanziamento sia compensata conformemente all'articolo 25a capoverso 5 con il risultato delle operazioni di negoziazione
- 5.2 Suddivisione adeguata dei risultati da operazioni di negoziazione secondo i settori d'attività
- 5.3 Suddivisione della posta spese per il personale in stipendi, prestazioni sociali e altre spese per il personale
- 5.4 Suddivisione della posta spese per il materiale in spese per i locali, in spese per EED, macchine, mobilia, veicoli e altre installazioni e in altre spese d'esercizio
- 5.5 Spiegazioni relative a perdite significative, ricavi e costi straordinari, come pure a importanti scioglimenti di riserve latenti, riserve per rischi bancari generali e rettifiche di valore e accantonamenti liberati
- 5.6 Rivalutazioni negli immobilizzi sino al valore d'acquisto al massimo (art. 665 a 665a del Codice delle obbligazioni⁶³); le rivalutazioni devono essere motivate
- 5.7 Suddivisione di ricavi e costi risultanti da operazioni bancarie ordinarie secondo l'articolo 25a capoverso 1 numero 1 tra la Svizzera e l'estero conformemente al principio del domicilio dell'esercizio, se la banca è attiva all'estero e presenta un totale del bilancio di almeno 1 miliardo di franchi o conta più di 50 dipendenti.

² Le poste senza saldo possono essere trascurate e le poste non significative possono essere riassunte in modo adeguato.

Art. 25d⁶⁴ Principi relativi al conto di gruppo

¹ Il conto di gruppo deve riflettere l'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e del reddito del gruppo di banche. L'allestimento regolare del conto di gruppo si basa in particolare sui principi di cui all'articolo 24 capoversi 2 e 3.

² Per quanto concerne le cifre dell'anno precedente, si applica l'articolo 24 capoverso 5.

⁶³ RS 220

⁶⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 25^{e65} Principi relativi al consolidamento

¹ Le banche, le società finanziarie e le società immobiliari con sede in Svizzera e all'estero, controllate mediante partecipazioni di oltre il 50 per cento sul capitale con diritto di voto o in altro modo, devono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale.

² Il consolidamento del capitale avviene secondo il metodo anglosassone (purchase-method).

³ Le partecipazioni minoritarie nelle società menzionate nel capoverso 1 e tutte le altre partecipazioni sulle quali la banca può esercitare un importante influsso devono di principio essere considerate con il metodo dell'equivalenza (equity-method). Possono tuttavia essere considerate secondo il metodo del consolidamento proporzionale se le prescrizioni sui fondi propri lo prevedono. Si presume un influsso importante con una partecipazione a partire dal 20 per cento al capitale con diritto di voto.

⁴ Di principio, le compagnie d'assicurazione devono essere trattate conformemente al capoverso 3; in caso di partecipazione di maggioranza o di controllo d'altro tipo possono essere consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale. In entrambi i casi occorre evidenziare nell'allegato gli influssi significativi sulle singole poste del conto annuale.

⁵ Le partecipazioni del 50 per cento a imprese comuni possono essere integrate secondo il metodo del consolidamento proporzionale o considerate secondo il metodo dell'equivalenza.

⁶ Le partecipazioni temporanee non devono essere consolidate. L'iscrizione a bilancio di partecipazioni non consolidate deve avvenire al valore d'acquisto, dopo deduzione degli ammortamenti necessari per l'esercizio.

Art. 25^{f66} Struttura del bilancio consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il bilancio del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25 capoverso 1.

² Prima della posta altri attivi di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 1.11 deve essere inserita la posta valori immateriali.

³ La posta riserve per rischi bancari generali di cui all'articolo 25 capoverso 1 numero 2.10 deve essere menzionata obbligatoriamente.

⁴ Le poste riserva di capitale, riserva dell'utile, quote minoritarie nel capitale proprio, riserva di nuova valutazione e utile del gruppo, come pure dedotte le perdite del gruppo sostituiscono le poste riserva legale generale, riserva per titoli propri di partecipazione, riserva di rivalutazione, altre riserve, utile riportato, utile dell'esercizio, perdite riportate e perdite dell'esercizio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.12 a 2.19. Le poste utile e perdite del gruppo devono essere completate con le

⁶⁵ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

sottoposte «di cui quote minoritarie nell'utile del gruppo» e «di cui quote minoritarie nelle perdite del gruppo».

⁵ È applicabile anche l'articolo 25 capoversi 2, 3 e 6.

Art. 25g⁶⁷ Struttura del conto economico consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, il conto economico del conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25a capoverso 1 numeri 1 e 2.

² La posta proventi da partecipazioni di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 1.4.2 deve essere suddivisa e deve menzionare separatamente l'importo globale dei proventi delle partecipazioni calcolate secondo il metodo dell'equivalenza e quello delle altre partecipazioni non consolidate.

³ La posta utile dell'esercizio di cui all'articolo 25a capoverso 1 numero 2.8 deve essere menzionata, quale utile del gruppo, indicando separatamente la quota delle parti minoritarie nel risultato.

⁴ È applicabile anche l'articolo 25a capoversi 2 e 4 a 6.

Art. 25h⁶⁸ Struttura del conto del flusso di fondi consolidato

¹ Il conto del flusso di fondi relativo al conto di gruppo deve essere strutturato conformemente all'articolo 25b capoversi 2 e 3.

² Le poste devono essere ampliate in funzione delle particolarità del conto di gruppo.

Art. 25i⁶⁹ Allegato del conto consolidato

¹ Nella misura in cui i seguenti capoversi non dispongano diversamente, l'allegato del conto consolidato deve essere strutturato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

² Oltre alle indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 2, occorre menzionare i principi d'allestimento del conto di gruppo.

³ Le indicazioni sulle partecipazioni secondo l'articolo 25c capoverso 1 numero 3.3 devono essere suddivise in: partecipazioni consolidate secondo il metodo del consolidamento integrale e di quello proporzionale, il metodo dell'equivalenza e altre partecipazioni non consolidate.

⁴ Nella posta di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.4, le partecipazioni considerate secondo il metodo dell'equivalenza devono essere menzionate separatamente. Il goodwill iscritto agli attivi deve inoltre essere distinto e le variazioni significative del goodwill devono essere illustrate.

⁶⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁶⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁵ L'indicazione del capitale proprio e della sua variazione, conformemente all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.11, devono essere adeguate al bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 25f capoverso 4.

⁶ Le indicazioni di cui all'articolo 25c capoverso 1 numero 3.10 devono essere tralasciate.

Art. 25k⁷⁰ Ripercussioni del conto consolidato sulla chiusura individuale

¹ Se è tenuta ad allestire un conto consolidato, nella chiusura individuale la banca è dispensata dalla presentazione del conto del flusso di fondi di cui all'articolo 25b e delle poste 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.3, 5.4 e 5.7 dell'allegato conformemente all'articolo 25c capoverso 1.

² L'obbligo di allestire una chiusura intermedia consolidata dispensa inoltre la banca dall'allestimento di una propria chiusura intermedia.

Art. 26⁷¹ Modo di pubblicazione

¹ I conti e i rapporti annuali devono essere pubblicati in un rapporto di gestione stampato. I rapporti di gestione devono essere messi a disposizione della stampa e di chiunque ne faccia richiesta.

² Le chiusure intermedie sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in un giornale svizzero; esse possono essere anche pubblicate in comune da un'associazione di banche, in forma di tabella stampata, come le altre chiusure intermedie.

³ I banchieri privati che si rivolgono al pubblico per ottenere depositi di capitali e le banche il cui totale del bilancio è inferiore a 5 milioni di franchi possono limitarsi a mettere a disposizione del pubblico, per consultazione allo sportello, i loro rapporti di gestione ed eventuali chiusure intermedie.

⁴ Il rapporto di gestione e la chiusura intermedia devono essere inviati in tre esemplari ciascuno alla Commissione delle banche e alla Banca nazionale svizzera.

Art. 27⁷² Termini di pubblicazione

¹ I conti annuali devono essere pubblicati o messi a disposizione del pubblico per consultazione, conformemente all'articolo 26, entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi a contare dalla data della chiusura.

² La banca che non è in grado di osservare i termini previsti nel capoverso 1 deve chiedere tempestivamente una proroga alla Commissione delle banche. Se le circostanze lo giustificano, la Commissione delle banche proroga il termine.

⁷⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

Art. 28⁷³ Direttive della Commissione delle banche

¹ Nell'allestimento e nella strutturazione dei conti annuali e delle chiusure intermedie occorre seguire le direttive della Commissione delle banche.

² Nelle sue direttive, la Commissione delle banche può consentire che l'allestimento dei conti deroghi alle disposizioni di cui sopra, sempreché sia eseguito secondo norme internazionali riconosciute che garantiscano un'informazione del pubblico almeno equivalente.⁷⁴

8.⁷⁵ ...

Art. 29**9. Disposizioni speciali per le banche cooperative****Art. 30**

Le quote disdette da banche cooperative possono essere rimborsate prima del termine previsto nell'articolo 12 capoverso 1 della legge, se nel medesimo tempo sono sottoscritte e interamente liberate altre quote d'ammontare almeno equivalente.

10.⁷⁶ ...

Art. 31 a 32**11. Contratti di pegno****Art. 33**

¹ La banca che è stata autorizzata in conformità dell'articolo 17 capoverso 2 della legge a dare in pegno ad altri i valori da essa ricevuti in pegno deve invigilare a che nessun diritto, segnatamente nessun diritto di ritenzione, venga costituito in favore di terzi per un valore che superi la somma di cui è essa medesima creditrice verso il proprio debitore pignoratizio. Essa ha l'obbligo di restituire il titolo di pegno, rimborsata che sia della somma secondo il contratto.

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU **1995** 253).

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O dell'8 dic. 1997 (RU **1998** 16).

⁷⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU **1995** 253).

⁷⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 30 ott. 1996 (RU **1996** 3094).

² L'autorizzazione data da un debitore pignoratizio alla banca di adoperare i titoli depositati a pegno per eseguire operazioni di riporto deve indicare il giorno in cui la banca gli ritrasferirà la proprietà di titoli uguali, anche se non portano necessariamente i medesimi numeri.

³ È vietato ricostituire in pegno globale parecchi depositi gravati di un diritto di pegno.

⁴ La banca che fa firmare effetti cambiari ai suoi debitori per assicurare meglio i suoi crediti deve provvedere affinché in caso di risconto o di costituzione in pegno di questi effetti, non si possa far valere, contro il suo debitore, alcun diritto maggiore di quello che le spetta.

12. Uffici di revisione e controllo

Art. 34⁷⁷

Art. 35

¹ Come uffici di revisione secondo l'articolo 20 della legge possono essere riconosciuti soltanto:

- a. i sindacati di revisione che raggruppino almeno dodici banche, che dispongano di fondi propri, che abbiano un capitale di garanzia di almeno un milione di franchi disponibili in ogni momento e attestato da titoli giustificativi dei loro membri conformemente all'articolo 870 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni⁷⁸ o che forniscano una cauzione di un milione di franchi; tali sindacati devono disporre obbligatoriamente di un servizio d'ispezione autonomo;
- b. le società fiduciarie e di revisione in forma di persone giuridiche che possiedano un capitale sociale versato di almeno un milione di franchi; le società a garanzia limitata devono inoltre comporsi di almeno quattro soci.⁷⁹

² L'ufficio di revisione, per essere riconosciuto, deve adempiere alle condizioni suppletive seguenti oltre a quelle già prescritte nell'articolo 20 della legge:

- a. l'organizzazione deve garantire l'esecuzione perita e regolare dei mandati affidatigli ed essere inoltre disciplinata dettagliatamente nello statuto o nel contratto di società o ancora in un regolamento;
- b.⁸⁰ i membri della direzione devono godere di una buona reputazione e disporre, nella maggioranza, di conoscenze approfondite della revisione, della tecnica bancaria, del settore finanziario o del diritto;

⁷⁷ Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

⁷⁸ RS 220

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

- c.⁸¹ i revisori responsabili devono godere di una buona reputazione ed essere titolari di un diploma federale d'esperto contabile, di un diploma estero equivalente o dar prova in altro modo di conoscenze approfondite della tecnica bancaria e della revisione bancaria;
- d. l'ufficio di revisione si obbliga di prestare servizio unicamente a terzi e di astenersi da qualsiasi attività commerciale per conto proprio e a suo rischio e pericolo, a meno che tale attività non sia necessaria all'andamento dell'ufficio (ad es. investimento di fondi propri);
- e. l'ufficio di revisione deve comprovare di essersi assicurato i mandati di revisione di almeno cinque banche per una somma di bilancio complessiva di almeno 300 milioni di franchi. La Commissione delle banche stabilisce un termine congruo per l'attuazione di questa condizione;
- f.⁸² l'ufficio di revisione deve disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale adeguata alla sua attività.

³ Il riconoscimento di uffici fiduciari esteri o in mano straniera è lasciato all'apprezzamento della Commissione delle banche la quale può subordinarlo a talune condizioni come l'apertura di una succursale in Svizzera, la fornitura di una sicurezza o ancora la concessione della reciprocità da parte dello Stato in cui la società fiduciaria ha la sede sociale o la sede principale.

⁴ La Commissione delle banche compila per l'uso delle cerchie interessate un elenco degli uffici di revisione riconosciuti.

Art. 36

¹ I membri dell'amministrazione e della direzione e gli impiegati di una società fiduciaria o dell'ispettorato di un sindacato di revisione devono essere indipendenti dalla banca per cui fanno la revisione e dalle società ad essa collegate.⁸³

2 ...⁸⁴

³ L'ufficio di revisione non deve assumersi lavori amministrativi o contabili per la banca mandante né accettare altre funzioni incompatibili con il mandato affidatogli.

⁴ Gli onorari annui che l'ufficio di revisione riscuote in virtù di mandati affidatigli da una banca o da un'impresa vincolata a questa banca non devono di norma superare il 10 per cento degli onorari annui complessivi; la Commissione delle banche può autorizzare eccezioni a questa norma.⁸⁵

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁸² Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁸³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁸⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

Art. 37

¹ La domanda scritta intesa al riconoscimento quale ufficio di revisione dev'essere corredata di tutti i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni prescritte agli articoli 35 e 36.

² L'articolo 23^{quinquies} capoverso 1 della legge s'applica per analogia agli uffici di revisione.

Art. 38

Gli uffici di revisione riconosciuti dalla Commissione delle banche debbono:

- a. informare immediatamente la Commissione delle banche di ogni modificazione che introducono nei loro statuti, contratti di società e regolamenti come anche di ogni cambiamento di persona nella composizione dei suoi organi o nel corpo dei revisori responsabili; la Commissione delle banche ha il diritto di informarsi delle ragioni per le quali un membro di tali organi lascia l'ufficio di revisione;
- b. affidare la direzione dei lavori di revisione di una banca soltanto a revisori il cui nome sia stato notificato alla Commissione delle banche e che adempiono le condizioni richieste;
- c. informare immediatamente la Commissione delle banche di avere consegnato il rapporto di revisione alla banca verificata (art. 21 cpv. 2 L);
- d. comunicare ogni anno alla Commissione delle banche il loro bilancio, il conto profitti e perdite e, se occorre, il rapporto di gestione.

Art. 39

¹ Le banche debbono, ogni anno all'inizio dell'esercizio sociale, affidare a un ufficio di revisione riconosciuto la verifica dei loro conti annuali.

² La banca chiede l'approvazione della Commissione delle banche prima di designare inizialmente un ufficio di revisione o di far capo a un nuovo ufficio. La Commissione nega l'approvazione se l'ufficio previsto non offre ogni garanzia, nelle condizioni date, per una revisione conforme alle norme.⁸⁶

³ La banca che intende cambiare l'ufficio di revisione deve comunicarne i motivi alla Commissione delle banche.⁸⁷

⁴ La Commissione delle banche, se la revisione di una banca non avviene secondo le norme, può obbligare l'istituto controllato ad affidare, dall'inizio dell'esercizio seguente, l'esame dei conti a un altro ufficio di revisione.⁸⁸

⁵ La banca che muta l'ufficio di revisione deve mettere a disposizione del nuovo mandatario l'ultimo rapporto di revisione.⁸⁹

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

⁸⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

Art. 40⁹⁰

L'organo di revisione effettua nel corso dell'anno revisioni intermedie non preannunciate.

Art. 40a⁹¹

¹ L'organo interno di revisione della banca presenta all'organo esterno di revisione i suoi rapporti e gli fornisce tutte le informazioni necessarie all'adempimento del mandato di controllo.

² L'organo interno e esterno di revisione coordinano le loro attività evitando nelle misure del possibile i doppi.

Art. 41

¹ Se l'ufficio di revisione ha impartito a una banca un termine per il ripristino della situazione normale, trascorso questo termine dev'essere proceduto a una nuova revisione. Ove la banca non ottemperi completamente alle ingiunzioni, devono essere indirizzati senza indugio alla Commissione delle banche l'ultimo rapporto di revisione ordinaria e un rapporto speciale sulla revisione completa.

² Se l'ufficio di revisione deve informare la Commissione delle banche conformemente all'articolo 21 capoverso 4 della legge, deve farlo per iscritto allegandovi l'ultimo rapporto di revisione ordinaria.

Art. 42

¹ Le domande intese a modificare le tariffe e le spese di revisione devono essere indirizzate per scritto, con la debita motivazione, alla Commissione delle banche da parte di un'associazione professionale degli organi di revisione. Si raccomanda, di stabilire per tutta la nazione tariffe unificate, prevedendo tuttavia riduzioni per i piccoli stabilimenti ipotecari e le piccole casse di risparmio di carattere locale.

² È vietato concludere accomodamenti che prevedono per la revisione un'indennità globale o una durata determinata.

³ La Commissione delle banche pubblica le tariffe da essa approvate.

⁸⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

⁹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

⁹¹ Introdotto dall'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

13. Rapporto di revisione

Art. 43

¹ Il rapporto di revisione deve mettere in chiaro la situazione finanziaria generale della banca. Deve in primo luogo accertare se gli impegni della banca esposti nel bilancio regolarmente allestito sono coperti dagli attivi e se sono intatti i fondi propri ivi menzionati.

² Ove fossero accertate irregolarità o emesse riserve, queste devono essere menzionate all'inizio del rapporto di revisione con rinvio al rispettivo passaggio.

³ L'ufficio di revisione deve valutare lui stesso gli attivi e i passivi; per tale scopo la banca gli fornisce la documentazione necessaria.

⁴ Se la banca è provvista di un ispettorato qualificato, i rapporti di questo saranno tenuti in debito conto dall'ufficio di revisione il quale può esigere che gli siano consegnati regolarmente. Esso nondimeno è responsabile degli accertamenti di cui nel capoverso 1.

⁵ La Commissione delle banche è autorizzata a emanare istruzioni generali sulla forma e il contenuto del rapporto di revisione. In casi speciali, può inoltre determinare l'ampiezza e i particolari della revisione e del rapporto di revisione.

Art. 44

Nel rapporto, l'ufficio di revisione deve ragguagliare chiaramente su ciascuno dei punti seguenti, fornendo, all'occorrenza, indicazioni numeriche:

- a. l'osservanza delle condizioni richieste per l'autorizzazione;
- b.⁹² l'allestimento corretto dei conti annuali e dei conti di gruppo, quanto alla forma e al contenuto;
- c. la tavola completa di tutti i rischi e di tutte le rivalutazioni d'attivi come anche degli accantonamenti e delle riserve nascoste che servono per la loro copertura;
- d. il trattamento degli interessi relativi a crediti pericolanti e di quelli la cui copertura risulta problematica;
- e. la copertura e i rischi della banca per avalli, cauzione garanzie e lettere di credito;
- f. i rischi inerenti a operazioni su divise a scadenza fissa;
- g.⁹³ l'ampiezza e l'esecuzione corretta di operazioni fiduciarie; l'adeguamento della protezione del fiduciante riguardo al rischio di compensazione dei propri averi con i crediti del beneficiario verso la banca;
- h.⁹⁴ l'osservanza delle prescrizioni concernenti la ripartizione dei rischi;

⁹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 253).

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 1989 (RU 1989 2542).

- i. i crediti non rispondenti alle prescrizioni dell'articolo 4^{ter} della legge;
- k. l'osservanza della proporzione minima dei fondi propri rispetto agli impegni;
- l.⁹⁵ l'osservanza della liquidità minima: gli impegni che superano il limite secondo l'articolo 18 capoverso 2 riguardo all'adeguatezza in vista della distribuzione dei rischi connessi agli impegni a breve scadenza; l'adeguatezza dei provvedimenti per la liquidità del gruppo (art. 18 cpv. 3);
- m. l'osservanza delle disposizioni legali e statutarie riguardo le attribuzioni alle riserve;
- n. la proporzione degli attivi all'estero rispetto al totale degli attivi. Per gli attivi all'estero è fatta distinzione tra quelli il cui capitale e il reddito sono trasferibili senza limitazioni e gli altri;
- o. la legalità, l'adeguatezza e il funzionamento dell'organizzazione interna della banca; segnatamente sono esaminati i provvedimenti organizzativi adottati per garantire la vigilanza e il controllo dell'attività e della presentazione dei conti della banca;
- p. l'adeguatezza e l'efficacia dell'organizzazione e del controllo del servizio di depositi dei titoli per il quale occorre esplicitamente accertare se è garantita la sicurezza dei depositi dei clienti;
- q. l'ammontare complessivo dei pegni costituiti dai debitori e reimpiegati o dati a riporto dalla banca come pure l'ammontare delle anticipazioni concesse o ottenute su questi pegni e l'osservanza dell'articolo 17 della legge e dell'articolo 33 della presente ordinanza;
- r. ...⁹⁶
- s. ...⁹⁷

Art. 45

¹ Il rapporto di revisione deve parimenti ragguagliare sui punti seguenti in quanto essi siano importanti per valutare la situazione finanziaria e la produttività della banca:

- a. copertura dei debiti chirografari della banca mediante gli attivi liberi⁹⁸, con l'aggiunta di un elenco sommario degli attivi costituiti in pegno, dei crediti ottenuti su questi attivi e dell'ammontare effettivamente adoperato di questi crediti;

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1996 45). Vedi anche le disp. fin. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1988 106).

⁹⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2875).

⁹⁷ Abrogata dal n. I dell'O del 30 ott. 1996 (RU 1996 3094).

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 1° dic. 1980 (RU 1980 1814).

- b. l'ammontare nominale complessivo e il prezzo di costo delle proprie azioni o quote sociali in portafoglio;
- c. l'ammontare nominale complessivo delle proprie azioni o quote sociali sulle quali la banca ha fatto anticipazioni, come anche dei crediti accordati per l'acquisto di tali azioni e quote;
- d. valore contabile dei titoli e delle partecipazioni non fruttiferi;
- e. l'osservanza degli articoli 11 e 12 della legge concernenti il rimborso del capitale;
- f. le dichiarazioni d'adesione sottoscritte dai membri responsabili illimitatamente e in solido delle società cooperative oppure obbligati a versamenti completivi;
- g. la situazione della banca quanto alle divise (confronto degli attivi e degli impegni in moneta estera, comprese le operazioni a termine).

² Se l'ufficio di revisione accerta che un banchiere privato si rivolge in un modo o nell'altro al pubblico per raccogliere capitali di deposito, nonostante faccia valere i diritti preliminari inerenti alla rinuncia a questa propaganda, lo annuncia alla Commissione delle banche.

³ L'ufficio di revisione ha la facoltà di estendere le sue investigazioni su altri elementi che gli sembrino importanti e di consegnarne il risultato nel suo rapporto.

Art. 46

¹ Il revisore che ha diretto i lavori deve dichiarare nel rapporto se ha ottenuto dalla banca tutti gli schiarimenti previsti nel capoverso 2 dell'articolo 19 della legge.

² Il rapporto di revisione deve essere provveduto delle firme che impegnano l'ufficio di revisione e della firma del revisore che ha diretto i lavori.

Art. 47

¹ Il rapporto di revisione deve essere consegnato entro un anno dal giorno della chiusura dei conti oppure, a domanda della Commissione delle banche in un termine più breve. Se il rapporto non può essere consegnato entro questo termine, l'ufficio di revisione deve avvertirne la Commissione delle banche, indicandole le ragioni del ritardo.

² Il rapporto di revisione è consegnato:

- a. per le società anonime: al presidente del consiglio d'amministrazione;
- b. per le società in accomandita per azioni: all'organo di vigilanza;
- c. per le società a garanzia limitata: a un socio autorizzato a rappresentare la società;
- d. per le società cooperative: al presidente dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo;

- e. per le società in nome collettivo e in accomandita: a uno dei soci illimitatamente responsabili.

³ Qualora l'ufficio di revisione sia costretto a riferire alla Commissione delle banche in conformità dell'articolo 21 capoverso 3 della legge, allega anche il rapporto di revisione.

Art. 47a⁹⁹

¹ La Commissione delle banche esige che i rapporti di revisione le siano presentati secondo la periodicità che le spetta di determinare.

² Nel caso delle casse Raiffeisen, la Commissione delle banche può rinunciare alla presentazione di rapporti di revisione.

Art. 48

¹ Le banche che hanno personalità giuridica devono far circolare il rapporto di revisione fra i membri dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo e, ove occorra, fra i membri dell'organo di controllo prescritto dal Codice delle obbligazioni¹⁰⁰ oppure mettere il rapporto a disposizione di questi organi per consultazione. Ciascun membro di questi organi deve attestare mediante firma di aver preso conoscenza del rapporto. Il rapporto di revisione deve essere discusso durante una seduta dell'organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo; deve essere tenuto un processo verbale della seduta.

² I conti annui possono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale soltanto dopo che i membri dell'organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, come anche dell'organo del controllo prescritto dal Codice delle obbligazioni¹⁰¹ abbiano preso conoscenza, conformemente al capoverso 1, del rapporto di revisione concernente l'esercizio precedente. Se è già stato allestito il rapporto di revisione concernente l'esercizio testé chiuso, i membri degli organi surriferiti devono prenderne parimenti conoscenza prima di sottoporre i conti di detto esercizio all'approvazione dell'assemblea generale.

³ Le società in nome collettivo o in accomandita possono, all'occorrenza, ripartire l'utile netto d'esercizio soltanto quando tutti i soci illimitatamente responsabili hanno preso conoscenza del rapporto di revisione concernente l'esercizio precedente.

Art. 49

¹ Il rapporto speciale di revisione prescritto negli articoli 11 capoverso 1 lettera a e 25 capoverso 2 della legge dev'essere fatto ordinariamente dall'ufficio di revisione che ha verificato gli ultimi conti annuali della banca.

⁹⁹ Introdotta dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

¹⁰⁰ RS 220

¹⁰¹ RS 220

² Ove occorra, la Commissione delle banche può essa stessa commettere a un ufficio riconosciuto la revisione straordinaria di cui nell'articolo 23^{bis} capoverso 2 della legge. In tal caso, la banca, se richiesta, deve pagare una anticipazione delle spese.

14. Commissione federale delle banche

Art. 50 Commissari¹⁰²

¹ I membri della Commissione federale delle banche stanno in carica quattro anni.

² Il presidente, i vicepresidenti e gli altri commissari ricevono indennità il cui importo è stabilito dal Consiglio federale. L'importo delle indennità tiene conto della responsabilità e del carico di lavoro dei commissari. I commissari ricevono inoltre le diarie e le indennità di viaggio previste nelle relative ordinanze.¹⁰³

Art. 50^a¹⁰⁴ Presidente della commissione¹⁰⁵

¹ Il presidente tratta le questioni generali di sorveglianza. A tale scopo mantiene i contatti con le autorità svizzere e estere, nonché con i gruppi di banche, di fondi di investimento, di borse, di commercianti e di organi di revisione.¹⁰⁶

² Il presidente dirige le deliberazioni commissionali e sorveglia la gestione della segreteria, senza di norma interferire nell'esame di singoli casi.

Art. 51 Personale della segreteria¹⁰⁷

¹ Dopo aver sentito la Commissione delle banche, il Consiglio federale nomina il direttore e il direttore sostituto della segreteria della Commissione delle banche.¹⁰⁸

² La Commissione delle banche assume l'altro personale della segreteria. Essa è competente a stabilire e a sciogliere i rapporti di servizio degli impiegati. Può delegare le sue attribuzioni alla segreteria.¹⁰⁹

³ I rapporti di lavoro del personale della segreteria sono disciplinati dalla legislazione applicabile al personale della Confederazione.

⁴ Allo scopo di assumere e mantenere al suo servizio personale particolarmente qualificato, per singole persone la Commissione delle banche può, con il consenso del Dipartimento federale delle finanze, derogare alla classificazione di un posto e fissare liberamente la promozione e lo stipendio iniziale, a condizione che la situazione del mercato del lavoro lo richieda. In questi casi è applicabile l'ordinanza del 9 di-

¹⁰² Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

¹⁰³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

¹⁰⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU **1976** 91).

¹⁰⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS **954.11**).

¹⁰⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

¹⁰⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU **1999** 2891).

cembre 1996¹¹⁰ concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell'Amministrazione generale della Confederazione.¹¹¹

⁵ La Commissione delle banche non soggiace al massimale delle retribuzioni del personale della Confederazione.¹¹²

Art. 51a¹¹³ Compiti della segreteria¹¹⁴

¹ La segreteria prepara gli inserti della Commissione, presenta la sua proposta ed esegue le decisioni.

² La Commissione delle banche può incaricare la segreteria di prendere in sua vece le decisioni concernenti casi d'importanza minore.

³ La segreteria tratta direttamente con le banche, le borse, i commercianti, le società di revisione, le direzioni dei fondi di investimento e le banche di deposito, nonché con le altre persone interessate. Essa svolge tutta la procedura amministrativa. Se del caso effettua essa stessa inchieste presso le persone sottoposte alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, alla legge del 24 marzo 1995¹¹⁵ sulle borse o alla legge del 18 marzo 1994¹¹⁶ sui fondi di investimento.¹¹⁷

Art. 51b¹¹⁸ Audizione dei testimoni¹¹⁹

I funzionari competenti della segreteria e i membri della Commissione delle banche, sono autorizzati a procedere all'audizione dei testi nel quadro della procedura amministrativa.

Art. 52¹²⁰ Rapporto

La Commissione delle banche corrisponde con il Consiglio federale per il tramite del Dipartimento federale delle finanze e fa un rapporto annuo al Consiglio federale a destinazione dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale e il Dipartimento federale delle finanze possono richiedere altri rapporti speciali.

Art. 53 Conti¹²¹

¹ I conti della Commissione delle banche e della sua segreteria soggiacciono alle disposizioni che disciplinano le finanze della Confederazione.

¹¹⁰ [RU 1997 3. RU 2001 2197 all. n. I 9]

¹¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹¹² Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹¹³ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

¹¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹¹⁵ RS 954.1

¹¹⁶ RS 951.31

¹¹⁷ Nuovo testo giusta l'art. 57 n. 1 dell'O del 2 dic. 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari, in vigore dal 1° feb. 1997 (RS 954.11).

¹¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 14 gen. 1976, in vigore dal 1° apr. 1976 (RU 1976 91).

¹¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

² Nel suo preventivo la Commissione delle banche può iscrivere un credito globale secondo l'articolo 25 capoverso 1 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990¹²² sulle finanze della Confederazione. Vi può includere le spese di personale, beni e servizi.¹²³

Art. 54¹²⁴ Scambio di dati¹²⁵

¹ La Commissione delle banche e la Banca nazionale svizzera sono autorizzate a scambiare i dati da loro raccolti presso banche, commercianti di valori mobiliari¹²⁶, fondi d'investimento e sui mercati finanziari per procedere all'elaborazione statistica necessaria all'adempimento dei loro compiti legali.

² Esse non possono scambiare dati che concernono singoli clienti di banche, di commercianti di valori mobiliari¹²⁷ oppure della Banca nazionale svizzera.

³ Uno scambio di informazioni integrale, che comprenda anche i dati di cui al capoverso 2, è ammesso sempre che sia necessario per superare una crisi del mercato finanziario o di un singolo istituto.

15.¹²⁸ Garanzia dei depositi

Art. 55 Obbligo di comunicazione

¹ La Commissione delle banche comunica al responsabile della garanzia dei depositi la disposizione delle misure di protezione secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettere e-h della legge o la dichiarazione del fallimento bancario secondo l'articolo 33 della legge e lo informa sugli ultimi dati comunicati secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettere b e c.

² Può rinunciare a tale comunicazione fintanto che nell'ambito di un risanamento:

- a. vi è fondato motivo di ritenere che le misure di protezione decise saranno revocate; o
- b. i crediti privilegiati secondo gli articoli 37b della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005¹²⁹ sul fallimento bancario non sono colpiti dalle misure di protezione.

¹²² [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

¹²³ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹²⁴ Abrogato dall'art. 17 cpv. 2 dell'O del 4 dic. 1978 sulla tassa di vigilanza per banche e fondi d'investimento [RU 1978 1902]. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ott. 1998, in vigore dal 1° dic. 1998 (RU 1998 2646).

¹²⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 4 ott. 1999 (RU 1999 2891).

¹²⁶ RU 1998 2828

¹²⁷ RU 1998 2828

¹²⁸ Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004 (RU 2004 2777). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

¹²⁹ RS 952 812.32

Art. 56 Termine

¹ Il termine per il pagamento dei depositi garantiti secondo l'articolo 37*h* della legge è di tre mesi.

² Il termine decorre a partire dalla comunicazione al responsabile della garanzia dei depositi.

³ Non decorre o è interrotto fintanto che la disposizione secondo l'articolo 55 capoverso 1 non è eseguibile.

Art. 57 Piano di pagamento

¹ Il liquidatore, l'incaricato del risanamento o l'incaricato dell'inchiesta (il mandatario) nominato dalla Commissione delle banche allestisce un piano di pagamento indicante i crediti allibrati che sono considerati privilegiati ai sensi degli articoli 37*b* della legge e 23 dell'ordinanza del 30 giugno 2005¹³⁰ sul fallimento bancario e non sono compensati secondo l'articolo 37*a* della legge.

² Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento.

³ Il responsabile della garanzia dei depositi può consultare il piano di pagamento presso il mandatario.

Art. 58 Pagamento dei depositi garantiti

¹ Il responsabile della garanzia dei depositi mette a disposizione del mandatario l'importo necessario al pagamento. Il mandatario rimborsa i depositi privilegiati.

² Se tale importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.

Art. 59 Diritto dei depositanti

Decorso il termine di cui all'articolo 56, i depositanti hanno nei confronti del responsabile della garanzia dei depositi di un diritto al rimborso dei loro depositi garantiti secondo l'articolo 37*h* della legge.

Art. 60 a 61¹³¹

¹³⁰ RS **952 812.32**

¹³¹ Abrogato dal n. I dell'O del 31 mar. 2004, con effetto dal 1° luglio 2004 (RU **2004 2777**).

16. Disposizioni finali¹³²

Art. 62¹³³ Disposizioni transitorie della modifica del 30 settembre 2005

¹ La Commissione delle banche stabilisce le liquidità supplementari secondo l'articolo 19 che devono essere garantite dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2007 sulla base dei depositi iscritti per l'esercizio 2004 nelle poste del bilancio di cui all'articolo 25 capoverso 1 numeri 2.3–2.5.

² Gli importi di cui all'articolo 19 capoverso 2 devono essere notificati per la prima volta nel 2006.

³ La Commissione delle banche può prolungare di un anno i termini di cui ai capoversi 1 e 2 o applicare un regime speciale a singole banche.

⁴ L'ufficio di revisione deve esaminare tali importi per la prima volta nell'ambito della revisione del conto annuale 2007.

Art. 63 Entrata in vigore¹³⁴

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1972.

² ...¹³⁵

Disposizioni finali della modifica del 1° dicembre 1980¹³⁶

Disposizioni finali della modifica del 23 agosto 1989¹³⁷

Disposizioni finali della modifica del 4 dicembre 1989¹³⁸

Disposizioni finali della modifica del 12 dicembre 1994¹³⁹

¹³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁶ RU **1980** 1814. Abrogato dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁷ RU **1989** 1772. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁸ RU **1989** 2542. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹³⁹ RU **1995** 253. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

Disposizioni finali della modifica del 29 novembre 1995¹⁴⁰

Disposizioni finali della modifica dell'8 dicembre 1997¹⁴¹

¹⁴⁰ RU **1996** 45. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

¹⁴¹ RU **1998** 16. Abrogata dal n. II dell'O del 30 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4849).

*Allegato I*¹⁴²

¹⁴² Abrogato dal n. II dell'O del 24 mar. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 2875).

*Allegato II*¹⁴³

¹⁴³ Abrogato dal n. II dell'O del 12 dic. 1994 (RU 1995 253).

